**REPUBBLICA ITALIANA** **18/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Massimo LASALVIA | Presidente |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere |
| Aurelio LAINO | Consigliere |
| Donatella SCANDURRA | Consigliere relatore |
| Stefania PETRUCCI | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60466/PM** del registro di segreteria, proposto da:

***OMISSIS*** (c.f. *OMISSIS)*, nato a *Omissis 1'omissis,* residente a *Omissis,* via *Omissis,* n. *omissis,* rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Susanna Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, giusta procura in calce al ricorso di primo grado – appellante;

**contro**

**INPS** in persona del legale rappresentante pro-tempore in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 — 00144 e ivi domiciliato, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marcella Mattia, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura regionale INPS, in Bari, via Putignani, n. 108 – appellato non costituito;

**per l'annullamento**

della sentenza n. 947/2021 della Corte dei conti sez. Giurisdizionale per la Puglia, depositata il 5 novembre 2021, non notificata;

**VISTO** l'atto di appello;

**ESAMINATI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITO**, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore, Cons. Donatella Scandurra. Assenti gli Avv. Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto per l'appellante; non costituito l'Inps.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 947/2021 la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia rigettava il ricorso, proposto da *Omissis*, ex dipendente della Polizia penitenziaria, in congedo dal 1° ottobre 2005, volto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'attribuzione della indennità integrativa speciale (di seguito IIS) in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A; condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Inps, liquidate in euro 500,00.

In base all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la sentenza di primo grado assumeva che l'indennità integrativa speciale è stata inclusa, a decorrere dal 1° gennaio 1995, tra le voci stipendiali nella base pensionabile, scontando la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell'80 per cento.

La sentenza di primo grado assumeva che già dalla data del 1° gennaio 1995 l'indennità integrativa speciale non poteva essere considerata come emolumento

accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e che la stessa andava inserita nelle voci retributive, partecipando del limite massimo di valorizzazione in pensione in misura pari all'80 per cento, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 stesso TU..

Con atto di appello, correttamente notificato in data 1° dicembre 2022, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 724/1994 e dell'art. 1 della legge n. 335/1995, nonché i vizi di omessa e/o apparente motivazione della sentenza e di falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c. in relazione alla condanna alle spese. In sostanza, il ricorrente lamentava la mancata integrale corresponsione dell'indennità integrativa speciale, rivendicando la corresponsione della stessa in misura intera e separata, in rapporto all'aliquota maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, a fronte del computo operato dall'Inps nei limiti dell'80 per cento, alla stregua di voce stipendiale. In sintesi, sosteneva che l'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che l'indennità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata ed intera alla luce dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, non essendo, peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n. 1092/1973 e della legge

n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 potrebbero incidere solo per l'epoca successiva.

In conclusione, il ricorrente chiedeva l'accoglimento dell'atto di gravame con il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione integrale della indennità integrativa speciale in quota A; in via subordinata, di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.; sempre in subordine, chiedeva la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla condanna alle spese mediante applicazione della compensazione delle spese ovvero una riduzione significativa dell'importo.

All'odierna udienza, assente la difesa dell'appellante e non costituito l'Inps, la causa veniva trattenuta in decisione.

**Motivi della decisione**

In via preliminare, va verificata la corretta instaurazione del contraddittorio a fronte della mancata costituzione in giudizio dell'Inps.

L'atto di appello risulta correttamente notificato, in data 1° dicembre 2022, alla sede centrale e alla competente sede territoriale dell'Inps, in persona del procuratore costituito in primo grado (Avv. Marcella Mattia, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale Inps in Bari), nel termine di un anno dalla pubblicazione, avvenuta in data 5 novembre 2021, della sentenza di primo grado, non notificata.

Con ordinanza a verbale, adottata all'udienza del 23 maggio 2024, il Collegio, rilevata la mancata notificazione del decreto di fissazione di udienza all'Inps, ha fissato alla data odierna la nuova udienza di trattazione, ponendo, a carico dell'appellante, la notificazione, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del codice di

giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, dell'ordinanza all'Inps nel termine perentorio di quarantacinque giorni liberi prima della nuova udienza.

Agli atti non risulta che parte appellante abbia provveduto all'adempimento prescritto.

Lo stesso art. 182 c.g.c., al comma 6, stabilisce che "Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111".

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 111 c.g.c., con sentenza. La pronuncia di estinzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio promosso da ***OMISSIS***, iscritto al **n. 60466** del registro di segreteria con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado appellata.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/02/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI